

Deliberazione della Giunta Regionale 12 ottobre 2011, n. 29-2715

Art. 1, comma 4, l.r. 23/2/2004, n. 3 e s.m.i. Criteri e modalita' per la concessione ed erogazione dei contributi regionali e "regionalizzati" finalizzati all'incentivazione dell'esercizio associato di funzioni e/o servizi comunali per l'anno 2011.

A relazione dell'Assessore Maccanti:

In base all'art. 14, comma 28, del D.L. 31/5/2010 n. 78, convertito, con modificazioni, nella L. 30/7/2010 n. 122 e successive modificazioni, le funzioni fondamentali dei comuni, di cui all'art. 21, comma 3, della L. 5/5/2009 n. 42, sono obbligatoriamente esercitate in forma associata, attraverso convenzione o unione, da parte dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti. Tali funzioni sono obbligatoriamente esercitate in forma associata, attraverso convenzione o unione, da parte dei Comuni, appartenenti o già appartenuti a Comunità montane, con popolazione stabilita dalla legge regionale e comunque inferiore a 3.000 abitanti.

Ai sensi dell'art. 14, comma 30, del citato decreto legge, la Regione, nelle materie di cui all'art. 117, commi terzo e quarto della Costituzione, individua con propria legge, previa concertazione con i Comuni interessati nell'ambito del Consiglio delle autonomie locali, la dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica per lo svolgimento, in forma obbligatoriamente associata da parte dei Comuni con dimensione territoriale inferiore a quella ottimale, delle funzioni fondamentali di cui all'art. 21, comma 3, della L. 42/2009, secondo i principi di economicità, di efficienza e di riduzione delle spese, fermo restando quanto stabilito dal comma 28 dell'art. 14 del D.L. 31/5/2010 n. 78. Nell'ambito della normativa regionale i Comuni avviano l'esercizio delle funzioni fondamentali in forma associata entro il termine indicato dalla stessa normativa.

I Comuni assicurano l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 26 a 30 dell'art. 14 del D.L. 78/2010 entro il 31 dicembre 2011 con riguardo ad almeno 2 funzioni fondamentali loro spettanti, da essi individuate.

La Regione Piemonte, nelle more dell'approvazione della legge prevista dall'art. 14, comma 30, del D.L. 78/2010, ha avviato, sin dallo scorso anno, un tavolo di concertazione e confronto con le Associazioni delle Autonomie locali al fine di accompagnare gli Enti locali verso un sistema basato sull'associazionismo obbligatorio e di individuare i livelli ottimali di gestione delle funzioni fondamentali e dei relativi servizi.

In attesa dell'approvazione della legge di cui sopra, in applicazione delle disposizioni di cui alla L.R. 23/2/2004 n. 3 e s.m.i., disciplinante l'incentivazione dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali, la Regione ha stabilito di fissare criteri per la concessione ed erogazione dei contributi alle forme associative (Unioni di Comuni, Comunità montane, Consorzi tra Comuni per la gestione associata di servizi e Convenzioni plurifunzionali) tali da accompagnare gli enti locali in questa fase di transizione che segna il passaggio da un sistema basato sull'associazionismo volontario ad uno basato sull'associazionismo obbligatorio.

Sulla base delle citate premesse, nell'ambito dei criteri per la concessione ed erogazione dei contributi regionali e "regionalizzati" ed in conformità dell'art. 1, comma 4, e dell'art. 2, comma 2, della L.R. 3/2004, si intende pertanto:

- finanziare esclusivamente lo svolgimento in forma associata delle funzioni fondamentali di cui all'art. 21, comma 3, della L. 42/2009 e, nell'ambito delle stesse, lo svolgimento di almeno due

servizi di una di queste funzioni fondamentali, ovvero almeno quattro servizi relativi a più funzioni fondamentali, fatta eccezione per la funzione di polizia locale per la quale si ritiene sufficiente un servizio ricompreso nella stessa ed un servizio anche non rientrante tra le funzioni fondamentali, che non sarà finanziato. A tal fine, si intende recepire l'elenco analitico delle funzioni e servizi comunali indicati dal D.P.R. 31/1/1996 n. 194 "Regolamento per l'approvazione dei modelli di cui all'art. 114 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, concernente l'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali", già peraltro adottato in passato dalla Giunta regionale, non essendo ancora intervenuto alcun adeguamento dell'elenco delle funzioni fondamentali di cui all'art. 21, comma 3, della L. 42/2009, così come previsto dall'art. 21, comma 5, della medesima;

- privilegiare, tra le funzioni fondamentali di cui all'art. 21, comma 3, della L. 42/2009, quella sociale, attribuendo un maggior valore alla medesima, tenuto conto che i Consorzi di funzioni tra enti locali, in base all'art. 2, comma 186, lett. e) della L. 23 dicembre 2009, n. 191 ed all'art. 1, comma 2, del D.L. 25/1/2010 n. 2, conv. con modificazioni in L. 26/3/2010 n. 42, debbono essere soppressi a partire dall'anno 2011 e per tutti gli anni a seguire nel momento in cui scadranno i loro Consigli di amministrazione e che tra tali Enti rivestono una notevole importanza i Consorzi socio-assistenziali. Pertanto, si intende sostenere le forme associative che sostituiranno tali Enti nello svolgimento della funzione sociale al fine di contribuire a garantire i servizi socio-assistenziali ai cittadini. Fatto 100 il peso totale delle funzioni fondamentali astrattamente finanziabili (per un numero totale di 6 funzioni), il peso percentuale della funzione socio-assistenziale sarà di 20, mentre il peso percentuale delle altre funzioni sarà di 16;

- destinare le risorse finanziarie a tutte le forme associative previste dall'art. 1 della L.R. 3/2004 "Incentivazione dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali. Prime disposizioni";

- attribuire un maggior valore al fattore "Funzioni" nel caso in cui la forma associativa svolga in gestione associata tutti i servizi ricompresi in una funzione fondamentale ed indicati analiticamente dal D.P.R. 194/1996;

- attribuire un maggior valore al fattore "Comuni" nel caso in cui la forma associativa risulti costituita da Comuni con popolazione pari o inferiore a 1.000 abitanti, al fine di favorire l'associazionismo di comuni di minor dimensione demografica, come previsto dalle disposizioni dall'art. 1 della L.R. 3/2004;

- attribuire un maggiore valore al fattore "Popolazione" nel caso in cui la forma associativa risulti costituita da una popolazione compresa tra i 5.000 e i 10.000 abitanti, tenuto conto che l'art. 5 della L.R. 26/4/2000 n. 44 e s.m.i. prevede, tra i livelli ottimali delle forme associative, la soglia minima demografica di 5.000 abitanti;

- prevedere che la concessione ed erogazione dei contributi regionali e "regionalizzati" alle forme associative, per l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali, avvenga su richiesta delle stesse e sulla base di un bando e di un'apposita graduatoria;

- prevedere per le Unioni di Comuni e alle Comunità montane la priorità in graduatoria, rispetto ai Consorzi tra Comuni per la gestione associata di servizi ed alle Convenzioni plurifunzionali tra Comuni, tenuto conto che la L.R. 3/2004 dispone che nell'assegnazione degli incentivi siano previsti criteri preferenziali per le Unioni di Comuni e per le Comunità montane.

Al fine di supportare e incentivare, nell'anno in corso, l'associazionismo tra enti locali, si intende destinare alle forme associative (Unioni di Comuni, Comunità montane, Consorzi tra Comuni per la

gestione associata di servizi e Convenzioni plurifunzionali), previste dall'art. 1, comma 1, della L.R. 3/2004, le seguenti risorse finanziarie disponibili sul bilancio regionale:

Fondi regionali:

- 100% dei fondi alle Unioni di Comuni, Comunità montane, Consorzi tra Comuni, Convezioni plurifunzionali tra Comuni.

Fondi "regionalizzati":

- 80% dei fondi alle Unioni di Comuni;
- 20% dei fondi alle Comunità montane, nonché la somma erogata con Decreto del Ministero dell'Interno n. 17436 del 3/12/2010, da destinarsi alle Comunità montane per lo svolgimento dell'esercizio associato di funzioni e/o servizi comunali,

eventuali altre risorse che si rendano disponibili a qualsiasi titolo da destinare alla gestione associata delle funzioni fondamentali prima dell'adozione del bando.

Tutto ciò premesso,

la Giunta regionale,

visto il parere della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali, acquisito in data 15/9/2011, ed il parere della Commissione consiliare competente, acquisito in data 7/10/2011;

vista la l.r. 26 aprile 2000 n. 44 e s.m.i.;

vista la l.r. 23 febbraio 2004 n. 3 e s.m.i.;

vista la l.r. 28 luglio 2008, n. 23 e s.m.i.;

vista la l.r. 27 dicembre 2010 n. 25 "Legge finanziaria per l'anno 2011";

vista la l.r. 31 dicembre 2010 n. 26 "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2011 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2011-2013",

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

delibera

- di approvare, ai sensi della l.r. n. 3/2004 e s.m.i., e per le motivazioni illustrate in premessa, i criteri e le modalità per la concessione dei contributi finalizzati a promuovere e sostenere l'esercizio associato volontario di funzioni e/o servizi comunali validi per l'anno 2011;

- di ripartire i fondi disponibili sul bilancio regionale per la concessione di incentivi finanziari alle forme associative come segue:

Fondi regionali 2011:

- 100% dei fondi alle Unioni di Comuni, Comunità montane, Consorzi e Convenzioni;

Fondi "regionalizzati"2011:

- 80% dei fondi alle Unioni di Comuni;

- 20% dei fondi alle Comunità montane, nonché la somma erogata con Decreto del Ministero dell'Interno n. 17436 del 3/12/2010, da destinarsi alle Comunità montane per lo svolgimento dell'esercizio associato di funzioni e/o servizi comunali,

eventuali altre risorse che si rendano disponibili a qualsiasi titolo da destinare alla gestione associata delle funzioni fondamentali prima dell'adozione del bando.

- di stabilire a tal fine i criteri di seguito descritti:

1. FINALITA' DEI CONTRIBUTI

I contributi sono destinati alle forme associative di cui al successivo punto 3 a copertura, nei limiti previsti al punto 2, delle spese impegnate nell'anno di presentazione della domanda di contributo per l'attivazione di nuove forme associative e/o l'effettivo svolgimento di funzioni/servizi rientranti nell'allegato elenco che del presente provvedimento costituisce parte integrante e sostanziale.

2. SPESE AMMESSE A CONTRIBUTO

Il contributo è utilizzato per qualsiasi spesa connessa alle specifiche finalità per cui è stato concesso, ad esclusione delle spese per il funzionamento degli organi istituzionali della forma associativa. In tale ambito sono ammesse le spese relative allo sportello unico per le attività produttive in misura percentuale alla riferibilità al servizio finanziato.

3. DESTINATARI DEI CONTRIBUTI

Sono destinatarie dei contributi, alle condizioni e secondo le modalità indicate nei successivi punti, le seguenti forme associative:

Unioni di Comuni (ivi comprese le Unioni – Comunità collinari) previste dall'art. 32 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Comunità montane per la gestione associata di cui all'art. 28 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., esercitata anche mediante articolazione del territorio di riferimento in sottoambiti omogenei;

Convenzioni plurifunzionali tra Comuni di cui all'art. 30 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Consorzi tra Comuni di cui all'art. 31, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. per la gestione associata di servizi, ad eccezione dei consorzi rivestenti natura obbligatoria ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 21 della L.R. 23/5/2008, n. 12

4. REQUISITI PER ACCEDERE AI CONTRIBUTI

Per accedere ai contributi le forme associative di cui al punto 3 devono presentare richiesta di contributo e svolgere almeno una delle funzioni fondamentali di cui all'art. 21, comma 3, della L. 42/2009 declinata in almeno due servizi in essa ricompresi_ovvero svolgere almeno quattro servizi relativi a più funzioni fondamentali, fatta eccezione per la funzione di polizia locale per la quale si ritiene sufficiente la gestione di un servizio ricompreso nella stessa ed un servizio anche non rientrante tra le funzioni fondamentali, che non sarà finanziato.

L'articolazione delle funzioni fondamentali e dei relativi servizi è dettagliata nell'allegato elenco.

La gestione associata deve essere realizzata per tutti i Comuni componenti le forme associative stesse, ad eccezione delle Comunità montane.

Le forme associative devono risultare costituite entro la data di scadenza del bando ed avere una durata minima di 3 anni. Inoltre, devono risultare in possesso dei livelli ottimali di cui all'art. 5 della l.r. 44/2000 e s.m.i., salvo richiesta di deroga ai sensi dell'art. 6 della legge citata da presentarsi secondo le modalità previste in apposito bando.

Ai sensi dell'art. 2 della L.R. 3/2004, i Consorzi e le Convenzioni già finanziati per la gestione associata dalla Regione Piemonte possono essere finanziati per la durata massima di sei anni. Sono considerati di nuova istituzione, i Consorzi e le Convenzioni che abbiano incrementato il numero dei Comuni aderenti agli stessi oppure le funzioni e/o i servizi gestiti in forma associata oppure entrambi.

5. MODALITA' DI CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

I contributi sono concessi ed erogati con determinazione del Responsabile del Settore rapporti con le Autonomie locali, nei limiti delle disponibilità effettive di bilancio 2011, alle forme associative che ne abbiano titolo e che trasmettano la richiesta entro e non oltre il termine perentorio previsto dal bando.

Le richieste di contributo devono rispettare le modalità indicate in apposito bando approvato con determinazione del Responsabile del Settore Rapporti con le Autonomie locali nel rispetto delle direttive di cui alla presente deliberazione.

Il termine per la conclusione del procedimento di erogazione del contributo è fissato, in base alla D.G.R. n. 2-416 del 2/8/2010, in 180 giorni dalla data di adozione del presente provvedimento.

La concessione dei contributi avviene sulla base di una graduatoria predisposta nel rispetto del seguente ordine di priorità:

- 1° Unioni di Comuni (ivi comprese le Unioni- Comunità collinari) e Comunità montane;
- 2° Consorzi tra Comuni e Convenzioni plurifunzionali tra Comuni.

Nell'ambito di ciascuna delle predette tipologie associative, la graduatoria è predisposta, nel rispetto dei criteri di priorità di cui sopra, sulla base di un punteggio derivante:

- 1) dal peso della funzione fondamentale, commisurato al numero dei servizi ed indicato nell'allegato elenco;
- +
- 2) il numero di comuni componenti la forma associativa (non conteggiando i comuni superiori a 5.000 abitanti).

In caso di parità avrà precedenza la forma associativa che gestisce il maggior numero di funzioni fondamentali ovvero il maggior numero di servizi nel caso di parità del numero di funzioni gestite; in caso di ulteriore parità avrà precedenza la forma associativa con maggior numero di Comuni non superiori a 1.000 abitanti.

Le domande di contributo relative a forme associative non in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 della l.r. 44/2000 e s.m.i. sono ammesse a contributo con riserva, in attesa del provvedimento della Giunta regionale di cui all'art. 6 della l.r. 44/2000 e s.m.i. della predetta legge. In caso di provvedimento negativo sono escluse dalla concessione di contributo.

6. DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEI CONTRIBUTI

Il contributo è determinato in base ai seguenti criteri:

- 1) dal valore attribuito ad ogni funzione di cui all'allegato elenco, commisurato al numero dei servizi svolti;
- 2) dal numero dei Comuni componenti la forma associativa;

3) dalla popolazione della forma associativa e precisamente secondo la seguente formula:

il valore in Euro di ogni funzione di cui all'allegato elenco, commisurato al numero dei servizi svolti

€ 4.000,00 per ogni Comune con popolazione pari o inf. a 1.000 abitanti

€ 2.000,00 per ogni Comune con popolazione da 1.001 a 3.000 abitanti

€ 1.000,00 per ogni Comune con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti

€ 1.000,00 per ogni Comune con popolazione superiore ai 5.000 abitanti che costituisca forme di gestione associata con Comuni inferiori ai 5.000 abitanti

€ 1 per abitante, qualora la popolazione complessiva della forma associativa sia inferiore a 5.000 abitanti

oppure

€ 2 per abitante, qualora la popolazione complessiva della forma associativa superi i 5.000 abitanti e comunque sino ad un massimo di 40.000 abitanti, ad eccezione della forma associativa che svolga servizi ricompresi nell'ambito della funzione sociale per la quale non è previsto il limite dei 40.000 abitanti.

Le convenzioni istituite tra la data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione e la data di scadenza del bando conseguente alla presente deliberazione saranno finanziate, in misura proporzionale, dalla data di istituzione della forma associativa al 31/12/2011.

Nel caso residuo fondi, si provvederà alla ripartizione degli stessi fra tutte le forme associative ammesse a finanziamento, in modo proporzionale all'importo del contributo determinato come sopra.

Ai fini della quantificazione del contributo, secondo i criteri di cui sopra, la popolazione dei Comuni e della forma associativa è quella risultante dal censimento 2001.

7. MODALITA' DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

I contributi sono erogati in un'unica soluzione a seguito dell'adozione della determinazione di individuazione delle forme associative beneficiarie, nei limiti delle disponibilità effettive di bilancio 2011.

Alle forme associative beneficiarie con riserva, in attesa del provvedimento autorizzativo di deroga di cui all'art. 6 della l.r. 44/2000 e s.m.i., il contributo è erogato a partire dal mese successivo all'intervenuta adozione del predetto provvedimento, adottato entro 60 giorni dalla data di emanazione della determinazione di individuazione dei beneficiari.

In sede di erogazione dei contributi successivi alla prima annualità, si procede, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi dell'art. 2, comma 6 della l.r. 3/2004 e secondo le modalità di cui al successivo punto 8.

La mancata presentazione della domanda di contributo, o l'esclusione dal contributo o il mancato finanziamento per indisponibilità di fondi comportano la perdita di un'annualità di finanziamento ai fini del calcolo della durata massima di contribuzione stabilita dall'art. 2, comma 1, della l.r. 3/2004 e s.m.i.

8. RENDICONTAZIONE DEI CONTRIBUTI

Entro il termine perentorio del 15 giugno 2012, la forma associativa beneficiaria di contributo per l'anno precedente è tenuta a rendicontare le spese impegnate nell'anno di presentazione della domanda e in coerenza con le finalità del finanziamento concesso.

In merito alle spese oggetto di rendicontazione si richiama quanto disposto dal precedente punto 2.

La rendicontazione deve contenere, nel limite del contributo concesso ed in coerenza con le finalità per cui è stato accordato, l'elenco analitico delle spese impegnate nell'anno di concessione del contributo regionale, corredato dell'elenco delle determinazioni di impegno delle spese stesse, entrambi sottoscritti dal Responsabile dei servizi finanziari e dal Responsabile del/i servizio/i finanziato/i. A fini istruttori, potrà essere richiesta copia delle determinazioni di impegno delle spese.

La forma associativa deve rendicontare tutti i servizi finanziati (anche parzialmente rispetto al valore attribuito allo/agli stesso/i) e l'intero importo del contributo spettante.

Qualora la forma associativa non rendiconti uno o più servizi finanziati, il contributo eventualmente concesso nell'anno successivo sarà decurtato di una somma corrispondente al valore della funzione commisurato al numero dei servizi ricompresi nella stessa.

Qualora la forma associativa rendiconti una somma inferiore al contributo spettante, il contributo eventualmente concesso nell'anno successivo sarà decurtato di una somma pari alla differenza tra contributo spettante e contributo non rendicontato.

Nel caso in cui la rendicontazione non sia effettuata secondo le modalità e i termini di cui sopra e non si possa procedere alla decurtazione del contributo per mancata presentazione della domanda nell'anno successivo, si procederà alla revoca totale o parziale del contributo, sulla base dei criteri di cui al punto precedente, provvedendo al recupero della somma già erogata nonché degli interessi legali decorrenti dalla data di erogazione del contributo stesso alla data di restituzione.

9. REVOCA DEI CONTRIBUTI

Oltre ai casi descritti al precedente punto 8 il Settore rapporti con le Autonomie locali provvede, nel rispetto delle direttive indicate dalla Giunta regionale con deliberazione n. 37-11865 del 28/7/2009 e con deliberazione n. 2-1030 del 18/11/2010, ad effettuare un "monitoraggio" a campione presso le forme associative finanziate, al fine di verificare l'esistenza dei presupposti per la concessione del contributo, nonché le reali modalità di gestione associata, anche attraverso la verifica degli atti relativi alla stessa.

La mancanza dei presupposti per la concessione del contributo previsti nel relativo bando comporta la revoca dello stesso, ed il recupero della somma già erogata nonché degli interessi legali decorrenti dalla data di erogazione del contributo alla data di restituzione.

Qualora si accerti che il contributo è stato destinato totalmente o parzialmente a spese non attinenti il/i servizio/i finanziato/i, si provvederà alla revoca totale o parziale del contributo.

Nel caso di revoca totale la somma da recuperare è data dalla somma già erogata più gli interessi legali decorrenti dalla data di erogazione del contributo stesso alla data di restituzione.

Nel caso di revoca parziale la somma da recuperare è pari al valore della funzione fondamentale, commisurato la numero dei servizi ricompresi nella stessa e finanziati, più gli interessi legali decorrenti dalla data di erogazione del contributo stesso alla data di restituzione.

10. RINUNCIA AI CONTRIBUTI

La rinuncia da parte dei beneficiari al contributo concesso comporta la contestuale restituzione del contributo erogato. Qualora tale restituzione avvenga oltre i 60 gg. dalla data di ricevimento della comunicazione dell'avvenuta concessione, si applicano gli interessi legali decorrenti dalla data di erogazione alla data di restituzione.

- di garantire la disponibilità delle strutture della Regione a fornire assistenza e supporto tecnico e giuridico alle forme associative che ne facciano richiesta per la soluzione di problemi gestionali e organizzativi di ostacolo alla gestione associata.

Alla spesa complessiva per l'erogazione dei contributi di cui al presente provvedimento si farà fronte con le risorse disponibili sui seguenti capitoli del bilancio di previsione per l'anno 2011: capp. 155261, 155426 e 155766, nonché eventuali altre risorse che si rendano disponibili a qualsiasi titolo da destinare alla gestione associata delle funzioni fondamentali prima dell'adozione del bando.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)

Allegato

**ELENCO DELLE FUNZIONI E DEI SERVIZI ASSOCIATI DESUNTI
DALL'ART. 2, COMMA 3, lett. e) DEL D.P.R. 31.01.1996 N. 194**

FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
1) SEGRETERIA
2) PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
3) GESTIONE ECONOMICA , FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO, CONTROLLO DI GESTIONE
4) GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI
5) GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
6) UFFICIO TECNICO
7) ANAGRAFE STATO CIVILE, ELETTORALE , LEVA, SERVIZIO STATISTICO
8) ALTRI SERVIZI GENERALI

NUMERO SERVIZI	PESO PER NUMERO SERVIZI	VALORE IN EURO DELLA FUNZIONE COMMISURATO AL NUMERO DEI SERVIZI
1	16	1.600,00
2	32	3.200,00
3	53,60	5.360,00
4	74,40	7.440,00
5	96,80	9.680,00
6	117,60	11.760,00
7	138,40	13.840,00
8	160	16.000,00

FUNZIONE : POLIZIA LOCALE
1) POLIZIA MUNICIPALE
2) POLIZIA COMMERCIALE
3) POLIZIA AMMINISTRATIVA

NUMERO SERVIZI	PESO PER NUMERO SERVIZI	VALORE IN EURO DELLA FUNZIONE COMMISURATO AL NUMERO DEI SERVIZI
1	44,80	4.480,00
2	104,80	10.480,00
3	160	16.000,00

FUNZIONE: ISTRUZIONE PUBBLICA

1) SCUOLA MATERNA

2) ISTRUZIONE ELEMENTARE

3) ISTRUZIONE MEDIA

4) ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

5) ASSISTENZA SCOLASTICA , TRASPORTO, REFEZIONE

6) ALTRI SERVIZI

NUMERO SERVIZI	PESO PER NUMERO SERVIZI	VALORE IN EURO DELLA FUNZIONE COMMISURATO AL NUMERO DEI SERVIZI
1	22,40	2.240,00
2	44,80	4.480,00
3	73,60	7.360,00
4	101,60	10.160,00
5	131,20	13.120,00
6	160	16.000,00

FUNZIONE: VIABILITA' E TRASPORTI

1) VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI

2) ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI

3) TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI

NUMERO SERVIZI	PESO PER NUMERO SERVIZI	VALORE IN EURO DELLA FUNZIONE COMMISURATO AL NUMERO DEI SERVIZI
1	50,40	5.040,00
2	100,80	10.080,00
3	160	16.000,00

FUNZIONE: GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

1) URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

2) SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE

3) PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE

NUMERO SERVIZI	PESO PER NUMERO SERVIZI	VALORE IN EURO DELLA FUNZIONE COMMISURATO AL NUMERO DEI SERVIZI
1	54,40	5.040,00
2	100,80	10.080,00
3	160	16.000,00

FUNZIONE: SETTORE SOCIALE

1) ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI
--

2) SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE
--

3) STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI

4) ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA
--

5) SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE
--

NUMERO SERVIZI	PESO PER NUMERO SERVIZI	VALORE IN EURO DELLA FUNZIONE COMMISURATO AL NUMERO DEI SERVIZI
1	35,50	3.550,00
2	71	7.100,00
3	114,00	11.400,00
4	157	15.700,00
5	200	20.000,00